

APPROVATI A
MAGGIORANZA

Emendamento n. 1

Il comma 2 dell'articolo 2 (Modifiche all'art. 2) è soppresso.

Emendamento n. 2

Il comma 1 dell'articolo 9 (Modifiche all'art. 11) è sostituito da seguente:

1. Al comma 1:

- a. le parole "ciascun organo di governo, sentita l'autorità," sono sostituite dalle parole "L'Agenzia";
- b. dopo le parole "e trasporto" cassare le parole "per ciascun ATO"
- c. dopo le parole "impianti di recupero" aggiungere le parole "da FORSU"
- d. le parole "predisposto dall'autorità" sono sostituite dalle parole "predisposto dalla stessa Agenzia".



Emendamento n. 3

Il comma 1 dell'articolo 7 (Modifiche all'art. 10) è così sostituito:

1. L'articolo 10 è così sostituito:

"Art. 10 (Organi e Statuto dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) Presidente

b) Direttore Generale

c) Consiglio di Bacino

d) Assemblea dei delegati

2. La Giunta regionale, sentita l'ANCI, adotta con Regolamento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Statuto dell'Agenzia recante le norme di funzionamento degli organi interni e le relative competenze attribuite.

3. Il Presidente dell'Agenzia è eletto dall'Assemblea dei delegati, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca l'assemblea dei delegati ed espleta le funzioni attribuite dallo Statuto dell'Agenzia di cui al comma 2."

Emendamento n. 4

Al comma 1 dell'articolo ~~19~~ (Abrogazioni) sono aggiunti "9" e "14".

Emendamento n. 5

L'articolo 15 (Modifiche all'art. 25) è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Disposizioni)

1. L'allegato alla legge regionale 24/2012 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dall'Allegato alla presente legge."

APPROVATI A

PLAGGIORANZA



Emendamento n. 6

il comma 1 dell'articolo 5 (modifiche all'art. 9) è così sostituito:


1. L'articolo 9 è così sostituito:

"Art. 9

(Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti)

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal *decreto legislativo n. 152 del 2006* e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è istituita un'Agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia") cui partecipano obbligatoriamente la Regione, tutti i Comuni e la Città Metropolitana. L'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale ed ha sede legale a Bari.
2. Gli Organi di Governo a livello provinciale sono soppressi.
3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia tecnico giuridica , amministrativa e contabile nei limiti di quadro di riferimento della istituzione della stessa, nonché delle altre normative sia legislative che regolamentari della Regione Puglia.
4. L'Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Le deliberazioni dell'Agenzia sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi della Regione e degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione e/o secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. L'Agenzia provvede all'attuazione del piano regionale dei rifiuti ed in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all' affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
7. Inoltre la Agenzia svolge i seguenti compiti: a) determina le tariffe per l'erogazione dei servizi, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli

RETI RATO



eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale; b) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità; predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio; c) disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale; d) predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici. Assicura altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio e collabora con le Autorità o organismi statali di settore; e) predispone le linee guida della Carta dei Servizi; f) espleta le procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani; g) espleta attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza ausiliarie; h) subentra nei contratti stipulati dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia aventi ad oggetto la realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani.

8. L'Agenzia è finanziata attraverso i proventi derivanti dai contributi da parte dei Comuni da determinarsi con delibera dell'Assemblea dei delegati."

Emendamento n. 7

I commi 1 b. e 1 c. dell'articolo 8 (Integrazioni alla legge) sono così sostituiti:

b. "Art. 10 Ter

(Consiglio di Bacino)

1. Sono costituiti i Consigli di Bacino per ciascuna Area Omogenea, cui fanno parte i Comuni rappresentati dai Sindaci o da amministratori locali delegati.

2. Con deliberazione di Giunta la Regione definisce la forma associativa per la gestione associata delle funzioni ai sensi del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e disciplina il funzionamento dei Consigli di Bacino.

3. Ogni Consiglio elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute ed assicurare il regolare svolgimento dei lavori.

4. I Consigli di Bacino hanno le seguenti competenze:

a) individuare la modalità del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto relativi alle aree omogenee di raccolta;

b) adottare la carta dei servizi in conformità alle linee guida di cui all'art. 9 comma 7 lettera f);

c) controllare le modalità di esecuzione dei servizi da parte del gestore e redigere una relazione annuale;

d) gestire le attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;

e) Approva il piano economico finanziario relativo alla gestione del servizio unitario di raccolta, trasporto e smaltimento;

f) Avviano processi di consultazione con le organizzazioni sindacali rappresentative sulle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché sulle eventuali proposte attinenti alla Carta dei Servizi.

g) approva gli atti e i provvedimenti attinenti al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani esplicitati nella deliberazione di Giunta di cui al comma 2.

h) formula proposte ed osservazioni all'Assemblea dei Delegati per la gestione dei servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel rispetto di quanto

RETI RATO



previsto dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani, fermo restando le competenze attribuite all'Agenzia.

5. In sede di prima attuazione, i compiti attribuiti al Consiglio di Bacino sono esercitati dagli organi assembleari degli ARO, previsti dai rispettivi atti costitutivi."

c. "Art. 10 Quater

(Assemblea dei delegati)

1. E' costituita l'assemblea dei delegati composta da un rappresentante comunale per territorio provinciale, quale organo collegiale dell'Agenzia per l'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

2. L'assetto funzionale ed organizzativo dell'Assemblea dei delegati, nonché la modalità di elezione dei suoi componenti è definita dal Regolamento di cui all'articolo 10 comma 2.

3. L'assemblea viene convocata dal Presidente e svolge i seguenti compiti:

a) elegge il presidente dell'Agenzia;

b) approva la ricognizione delle infrastrutture;

c) verifica l'attuazione del piano regionale dei rifiuti;

d) approva il bilancio di previsione;

e) approva il bilancio consuntivo ed il rendiconto di gestione;

f) approva i regolamenti;

g) espleta le funzioni previste dal Regolamento di cui all'articolo 10 comma 2."

Emendamento n. 8

Il comma 1 dell'articolo 9 (Modifiche all'art. 11) è così sostituito:

1. Il comma 1 è così sostituito:

"1. Le Aree omogenee relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e l'Agenzia relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero da FORSU, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, individuano i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, sulla base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di Carta dei servizi predisposto dalla stessa Agenzia e adottato con delibera di Giunta regionale."

Emendamento n. 9

Il comma 3 dell'articolo 10 (Modifiche all'art. 13) è così sostituito:

3. Al comma 4 le parole da "Al fine" a "Regione Puglia" sono sostituite dalle parole "Al fine di adottare un uniforme iter procedurale su tutto il territorio regionale in materia di adeguamento degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, smaltimento e recupero di FORSU da raccolta differenziata di rifiuti urbani indifferenziati e smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati e/o derivanti dal loro trattamento, e FORSU da raccolta differenziata alle previsioni della pianificazione, le procedure VIA ed AIA di tali impianti sono di competenza della Regione Puglia fatte salve quelle pendenti dinanzi alle Province ed alla Città Metropolitana"

RIITERATO



Emendamento n. 10

Il comma 1 dell'articolo 11 (Modifiche all'art. 14) è così sostituito:

1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente

"Art. 14

(Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto)

1. Gli enti locali facenti parte dell'Area omogenea, ovvero degli ARO in sede di prima attuazione, affidano l'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in forma unitaria nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.

2. La procedura di cui al comma 1 è espletata da parte dei Comuni associati nelle forme previste dalla presente Legge, sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'*articolo 11*.

I Comuni associati possono avvalersi dell'Agenzia, in qualità di stazione unica appaltante, per l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell'Area omogenea, anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del comma 4 dell'*articolo 200 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) del D.Lgs. 152/2006*.

2.bis I Commissari ad acta degli ARO nominati con precedenti deliberazioni di Giunta Regionali concludono le attività previste nei limiti della presente legge.

2.ter La retribuzione dei commissari ad acta è definita con deliberazione di Giunta Regionale, in relazione ai compiti specifici assegnati, in conformità alla normativa vigente.


2.quater La Regione approva con deliberazione di Giunta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge le misure di accelerazione delle attività di ARO e dei Commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 14 comma 2.

2.quinques Gli ARO proseguono le attività previste in materia di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani avviando le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. Nel caso in cui siano vigenti, all'interno dell'Area Omogenea, affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall'ente competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione immediata delle porzioni di Area coperte da dette gestioni, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio.

4. Per i contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio perimetrato ai sensi dell'articolo 8 comma 6, che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, l'ente titolare del predetto contratto avvia le procedure di risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla presente legge, nonché con riferimento ai costi dei servizi. Di detto evento, l'Area è tenuta a dare comunicazione formale a tutti i comuni aderenti e ai soggetti interessati in quanto titolari di competenze specifiche. È assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore unitario nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del Codice civile.

RITIRATO



5. Gli atti tecnici ed amministrativi relativi alla procedura di affidamento del servizio unitario devono prevedere il cronoprogramma di estensione dalla nuova gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi del comma 4. In questi casi, il capitolato speciale d'appalto delle gestioni di detti territori deve essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione unitaria, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 204 (Gestioni esistenti) del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e di quelli indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani, anche valorizzando il patrimonio derivante dalle gestioni cessate.

5. Le deliberazioni validamente assunte nei competenti organi assembleari delle Aree Omogenee non necessitano di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3bis comma 1bis del decreto legge 138/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Ai sensi dell'articolo 8 comma 6, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in sede di prima attuazione agli ARO che proseguono la gestione associata dell'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani."

Emendamento n. 11

Il comma 1 dell'articolo 12 (Integrazione alla legge) è sostituito dal seguente

1. Dopo l'art. 14 è introdotto il seguente articolo:

"Art. 14 bis

(Poteri sostitutivi)


1. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali associati nelle forme previste dalla presente Legge e dell'Agenzia, anche ai sensi dell'art. 200 c. 4 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, anche avviando percorsi di collaborazione con le Prefetture per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

2. La Regione, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, nomina entro sessanta giorni un Commissario ad acta con deliberazione di Giunta al quale sono attribuite le funzioni e i compiti in capo all'organo collegiale deliberativo ovvero, l'approvazione degli atti tecnico-amministrativi propedeutici all'attivazione dell'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ambito di raccolta ottimale, nonché i provvedimenti necessari al funzionamento della struttura tecnico-amministrativa e alla *governance* dell'Area Omogenea.

3. Il Commissario espleta le funzioni attribuite privilegiando idonee forme di consultazione preventiva dell'organo collegiale deliberativo stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, avvalendosi eventualmente della struttura tecnico-amministrativa della Regione, dell'Agenzia e degli Enti locali.

Il Commissario condivide preliminarmente con i Comuni gli atti predisposti di competenza acquisendo eventuali osservazioni nel rispetto della tempistica definita.

4. La Regione, previa diffida all'Agenzia ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, nomina con deliberazione di giunta entro sessanta giorni un Commissario ad acta avente le funzioni attribuite all'Agenzia di cui all'articolo 9 commi 6 e 7.



RITIRATO

5. Il Commissario espleta le funzioni attribuite all'Agenzia, ovvero ai singoli organi dell'Agenzia, massimizzando il contributo dei Comuni associati nel Consiglio di Bacino di cui all'articolo 10ter e dell'Assemblea dei delegati di cui all'articolo 10 quater. Le forme di consultazione idonee sono individuate dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 4."

Emendamento n. 12

Il comma 1 dell'articolo 14 (Modifiche all'art. 24) è così sostituito:

1. Il comma 1 è così sostituito:

"1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dai Comuni nella forma associativa prevista dalla presente Legge e dai successivi provvedimenti attuativi."


Emendamento n. 13

Il comma 4 dell'articolo 14 (Modifiche all'art. 24) è così sostituito:

4. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"4. E' istituita la gestione stralcio presso l'Agenzia per la formale cessazione dei Consorzi. Decorso il termine di cui al comma 3, i poteri per la formale cessazione dei Consorzi soppressi sono trasferiti all'Agenzia.

5. Le procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 9 comma 6, già avviate dagli OGA alla data di entrata in vigore della presente legge, restano di competenza dei Comuni sede di impianto."



RITIRATI

SUB EMENDAMENTO

EMENDAMENTO N° 5

art. 9 comma 7 lettera f)

Dopo la prima parola

"esplicita" invece

"~~per~~ ^{nei casi} ~~presente~~ prevista dall'art. 14

comma 2

Mario Pizzilli
(PENSINELLI)

presentato nella seduta del 22/07/2016 e poi
RITIRATO

Modifica alla legge regionale n. 24/12 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali". Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.

Proposte dei emendamenti ANCI PUGLIA

<u>Disegno di legge Giunta regionale</u>	<u>Proposte di modifica Anci Puglia</u>
<p>Art. 1 (Modifiche all'art. 1)</p> <ol style="list-style-type: none"> Al comma 2, dopo le parole "rilevanza economica", aggiungere le parole "del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani e i servizi di trasporto pubblico locale". Il comma 3 è abrogato. Al comma 4, dopo le parole "erogati all'interno", cassare le parole "di ambiti territoriali ottimali "ATO)" aggiungere le parole "dell'ambito territoriale ottimale". Il comma 7 è abrogato. 	<p>Art. 1 (Modifiche all'art. 1)</p> <ol style="list-style-type: none"> Identico Identico Abrogare (la formulazione attuale non preclude la costituzione di un ambito unico regionale per i rifiuti; il DDL di modifica obbliga all'ambito unico anche per il trasporto pubblico locale) Abrogare (vedi motivazione comma precedente) identico
<p>Art. 2 (Modifiche all'art. 2)</p> <ol style="list-style-type: none"> Al comma 1, dopo le parole "e assimilati" cassare le parole da "gli ATO" a "esercizio finanziario 2011)" e sostituirle con le parole "l'ambito territoriale ottimale viene individuato nell'intero territorio regionale". Al comma 2: <ol style="list-style-type: none"> dopo le parole "di città metropolitana" cassare le parole "non inferiore a quella provinciale; dopo le parole "innanzi indicati" cassare le parole "territorio provinciale"; dopo le parole "motivate esigenze" cassare le parole "di differenziazione territoriale e socio economica"; dopo la parola "servizio;" cassare le parole "oppure, qualora ne facciano richiesta più comuni, sulla base dei medesimi criteri e principi". 	<p>Art. 2 (Modifiche all'art. 2)</p> <ol style="list-style-type: none"> I comma 1 è così sostituito: "1. Per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati è individuato un Ambito territoriale ottimale esteso all'intero territorio regionale" identico
<p>Art. 3 (Modifiche all'art. 8)</p> <ol style="list-style-type: none"> Al comma 1, dopo le parole "modificazioni e integrazioni", cassare le parole da "del piano" a "della presente legge" e aggiungere le parole "e del Piano regionale di gestione 	<p>Art. 3 (Modifiche all'art. 8)</p> <ol style="list-style-type: none"> Identico Il comma 3 è così sostituito "3. <i>La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, può defi-</i>

presentati nelle sedute del 22/07/2016 e
poi RITIRATI

1- (ARMI)

<p>dei rifiuti urbani".</p> <p>2. Al comma 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> cassare le parole "all'interno di ciascun ATO"; cassare le parole "ambiti di raccolta ottimale (ARO)"; cassare le parole "degli ARO"; dopo le parole "territoriali di ambito" aggiungere le parole "di dimensione inferiore a quello regionale"; dopo le parole "e trasporto," aggiungere le parole "denominati Aree omogenee"; dopo le parole "sono individuati" aggiungere le parole "dalla Regione". <p>3. Al comma 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sostituire le parole "la gestione" con le parole "l'individuazione"; cassare le parole "è organizzato ed erogato prioritariamente all'interno degli ATO"; dopo le parole "di recupero" aggiungere le parole "da FORSU"; dopo la parola "riciclaggio" aggiungere le parole "sono organizzati ed erogati"; <p>4. Sostituire le parole "dell'ARO" con le parole "delle aree omogenee di raccolta di cui al comma 3," e dopo la parola "trasporto" aggiungere le parole "ad eccezione del caso in cui il servizio venga svolto da società pubblica con affidamento in house providing".</p> <p>5. Il comma 5 bis è abrogato.</p> <p>6. Il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La perimetrazione delle dette aree omogenee, quale articolazione interna dell'ATO, è disposta dalla Giunta Regionale con deliberazione, sentita l'ANCI. In sede di prima attuazione è vigente la perimetrazione disposta con deliberazione di Giunta Regionale n. 2147/2012 e successive modifiche intervenute, nonché gli atti costitutivi degli ARO approvati ai sensi degli articoli 30 e 32 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni."</p>	<p><i>nire perimetri territoriali di ambito inferiore a quello regionale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (ARO). I perimetri degli ARO sono individuati dalla Regione, sentiti i comuni interessati, nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati.</i></p> <p>3. Il comma 4 è così sostituito "4. Il servizio di commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata e la individuazione e gestione degli impianti di recupero e riciclaggio è organizzato ed erogato, privilegiando il principio di prossimità, fermo restando la necessità di conseguire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonea a massimizzare l'efficienza del servizio.</p> <p>4. Identico (mantenendo l'acronimo ARO)</p> <p>5. Identico (nel testo vigente non c'è)</p> <p>6. Identico</p>
<p>Art. 5 (Modifiche all'art. 9)</p> <p>1. L'articolo 9 è così sostituito: "Art. 9 Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. 1 Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito</p>	<p>Art. 4 (Modifiche all'art. 9)</p> <p>1. L'articolo 9 è così sostituito: "Art. 9 (Organo di governo in materia di rifiuti urbani e assimilati Composizione e funzionamento) 1. Le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste</p>

RITIRATI

2/11

territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è istituita un'Agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia") cui partecipano obbligatoriamente la Regione, tutti i Comuni e la Città Metropolitana. L'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale ed ha sede legale a Bari.

2. Gli Organi di Governo a livello provinciale sono soppressi

3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile nei limiti di quadro di riferimento della istituzione della stessa, nonché delle altre normative sia legislative che regolamentari della Regione Puglia.

4. L'Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Le deliberazioni dell'Agenzia sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi della Regione e degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione e/o secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. L'Agenzia provvede all'attuazione del piano regionale dei rifiuti ed in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti nonché all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

7. Inoltre la Agenzia svolge i seguenti compiti: a) determina le tariffe per l'erogazione dei servizi, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale; b) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità; predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio; c) disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri

dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, sono esercitate dall'Autorità Idrica Pugliese istituita con legge regionale n. 9/2011, che prende il nome di **Autorità per i servizi idrici e rifiuti**.

2. Gli Organi di Governo a livello provinciale sono soppressi.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività in materia di rifiuti l'**Autorità per i servizi idrici e rifiuti** si dota di un'apposita ^{de zona rifiuti con} struttura tecnico-operativa, ^{e funzionalizzata} organizzata anche per articolazioni territoriali. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi della Regione e degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione e/o secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. L'**Autorità per i servizi idrici e rifiuti** provvede all'attuazione del piano regionale dei rifiuti ed in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

5. Inoltre l'**Autorità per i servizi idrici e rifiuti** svolge i seguenti compiti: a) determina le tariffe di conferimento, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale; b) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità; predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio; c) disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale; d) predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici. Assicura altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del

RITIRATI

3/41

<p>di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale; d) predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici. Assicura altresì la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio e collabora con le Autorità o organismi statali di settore; e) predispone le linee guida della Carta dei Servizi.</p> <p>8. L'Agenzia è finanziata attraverso i proventi derivanti dai contributi da parte dei Comuni da determinarsi con delibera dell'Assemblea dei delegati.</p>	<p>territorio e collabora con le Autorità o organismi statali di settore; e) predispone le linee guida della Carta dei Servizi; f) può espletare le procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani su delega delle aree omogenee; g) espleta attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza ausiliarie; h) subentra nei contratti stipulati dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia aventi ad oggetto la realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani.</p>
<p>Art. 6 (Modifiche all'art. 9 bis)</p> <p>1. Al comma 1:</p> <p>a. Sostituire le parole "gli organi di governo d'ambito (OGA)" con le parole "l'Agenzia";</p> <p>b. Sostituire le parole "possono stipulare accordi con altri OGA per la corretta gestione dei rifiuti solidi urbani nei territori interessati" con le parole "può prevedere il ricorso all'utilizzo di impianti privati, operanti sul territorio regionale, in forza di provvedimenti autorizzativi efficaci. I gestori di detti impianti sono tenuti a dare attuazione a quanto previsto dai predetti accordi ponendo in essere tutte le misure utili e necessarie al ricevimento dei quantitativi di rifiuti solidi urbani indifferenziati stabiliti".</p> <p>2. Il comma 2 è abrogato.</p> <p>3. Al comma 3:</p> <p>a. Le parole "comma 2" sono sostituite con le parole "precedente comma";</p> <p>b. Le parole "negli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1" sono sostituite con le parole "nell'ambito territoriale ottimale";</p> <p>c. Le parole "gli OGA interessati" sono sostituite dalle parole "l'agenzia".</p>	<p>Art. 5 (Modifiche all'art. 9 bis)</p> <p>1. Al comma 1:</p> <p>a) Sostituire le parole "gli organi di governo d'ambito (OGA)" con le parole "Autorità per i servizi idrici e rifiuti."</p> <p>b) Identico</p> <p>2) identico.</p> <p>3) identico:.</p>
<p>Art. 6</p>	<p>Art. 6</p>

RITIRATI

4 / 41

<p>(Modifiche all'art.- 10) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Art. 10 Organi e Statuto dell'Agenzia Sono organi dell'Agenzia : Presidente Direttore Generale e) Consiglio di Bacino d) Assemblea dei delegati 1. Il Presidente dell'Agenzia è eletto dall'Assemblea dei delegati, ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca l'assemblea dei delegati ed espleta le fun- zioni attribuite dallo Statuto dell'Agenzia di cui al comma 3. 3. La Giunta regionale, sentito l'ANCI, adotta con Regolamento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Statuto dell'Agenzia re- cante le norme di funzionamento degli organi interni e le relative competenze attribuite.</p>	<p>(Modifiche all'art.- 10) Abrogato</p>
<p>Art. 8 Modifiche all'art. 10 bis <i>(Integrazioni alla legge)</i> L'articolo 10 bis è sostituito dal seguente: "Art. 10 bis Direttore Generale l'Agenzia ha un direttore, nominato dalla Giunta re- gionale attraverso procedure di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia, che dura in carica per tre anni rinnovabili. Il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, ed in particolare: attua gli indirizzi del piano regionale dei rifiuti, de- finisce e propone le linee guida della Carta dei Ser- vizi e formula proposte ed esprime pareri ai Consi- gli di Bacino; attribuisce gli incarichi dirigenziali, previa esperi- mento di procedura ad evidenza pubblica, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e at- tribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti; adotta gli atti generali di organizzazione e di ge- stione del personale; dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;</p>	<p>Art. 7 Modifiche all'art. 10 bis (nella legge vigente non c'è) Direttore generale settore rifiuti 1) L'Autorità per i servizi idrici e rifiuti nomi- na, di concerto con il Presidente della Re- gione Puglia, attraverso procedure di eviden- za pubblica, un direttore generale per il set- tore rifiuti, che dura in carica tre anni, rinnova- bili. 2) Il direttore attua gli indirizzi del piano re- gionale dei rifiuti, definisce e propone le li- nee guida della Carta dei Servizi e formula proposte ed esprime pareri ai Consigli di Ba- cino;</p> <p><i>Il direttore</i></p> <p><i>Ve bene</i></p>

RITIRATI

5/1/1

<ul style="list-style-type: none"> a) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali; b) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza; c) effettua il monitoraggio sulle attività degli organi competenti all'avvio del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU e sulle relative tempistiche. 	
<p style="text-align: center;">Art. 8 <i>Modifiche all'art. 10 ter</i></p> <p>1. L'articolo 10 ter è sostituito dal seguente: "Art. 10 ter Consiglio di Bacino"</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Per ogni provincia viene costituito il Consiglio di Bacino cui fanno parte i Comuni della Provincia rappresentati dai Sindaci o da amministratori locali delegati. 2. I Comuni costituiti in un'Unione ovvero in Comunità montana possono essere rappresentati, all'interno di ogni Consiglio di Bacino, dal Presidente dell'Unione o della Comunità montana o da un Sindaco delegato. 3. Ogni Consiglio elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute ed assicurare il regolare svolgimento dei lavori. 4. I Consigli di Bacino hanno le seguenti competenze: <ul style="list-style-type: none"> a. individuare la modalità del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto relativi alle aree omogenee di raccolta; b. adottare la carta dei servizi in conformità alle linee guida di cui all'art. 9 comma 7 lettera f); c. controllare le modalità di esecuzione dei servizi da parte del gestore e redigere una relazione annuale; d. gestire le attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente; e. Esprimere parere sul piano economico finanziario relativo alla gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento; f. Avviare processi di consultazione con le organizzazioni sindacali rappresentative sulle modalità di ese- 	<p>Art. 10 Ter (Consiglio di Bacino)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sono costituiti i Consigli di Bacino per ciascuna Area Omogenea, cui fanno parte i Comuni rappresentati dai Sindaci o da amministratori locali delegati. 2. Con deliberazione di Giunta, sentita l'ANCI Puglia, la Regione definisce la forma associativa per la gestione associata delle funzioni ai sensi del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e disciplina il funzionamento dei Consigli di Bacino. 3. Ogni Consiglio elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute ed assicurare il regolare svolgimento dei lavori. 4. I Consigli di Bacino hanno le seguenti competenze: <ul style="list-style-type: none"> a) individuare la modalità del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto relativi alle aree omogenee di raccolta; b) adottare la carta dei servizi in conformità alle linee guida di cui all'art. 9 comma 7 lettera f); c) controllare le modalità di esecuzione dei servizi da parte del gestore e redigere una relazione annuale; d) gestire le attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente; e) Approvare il piano economico finanziario relativo alla gestione del servizio unitario di raccolta, trasporto e smaltimento; f) Avviare processi di consultazione con le organizzazioni sindacali rappresentative sulle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché sulle eventuali proposte attinenti alla Carta dei Servizi. g) approvare gli atti e i provvedimenti attinenti al servizio di raccolta, spazzamento e

RITIRATI

6 | un 1-

<p>cuzione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché sulle eventuali proposte attinenti alla Carta dei Servizi.</p>	<p>trasporto dei rifiuti solidi urbani esplicitati nella deliberazione di Giunta di cui al comma 2. h) formulare proposte ed osservazioni all'Autorità per i servizi idrici e rifiuti per la gestione dei servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel rispetto di quanto previsto dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani.. 5. In sede di prima attuazione, i compiti attribuiti al Consiglio di Bacino sono esercitati dagli organi assembleari degli ARO, previsti dai rispettivi atti costitutivi."</p>
<p>Art. 9 Modifiche all'art. 10 qua ter</p> <p>L'articolo 10 quater è sostituito dal seguente: "ART 10 quater Assemblea dei delegati E' costituita l'assemblea dei delegati con posta d a un rappresentante d i ogni Consiglio d i Baci no. 2. L'assemblea viene convocata da l Presidente e svolge i seguenti compiti: a) elegge i l presidente dell'Agenzia; approva la ricognizione delle infrastrutture; verifica l'attua zione del piano regionale dei rifiuti; d) approva il bilancio d i previsione; e) a p prova il bilancio consuntivo ed il rendiconto d i gestione; f) a pprova i regolamenti.</p>	<p>Art. 9 Modifiche all'art. 10 quater</p> <p>Art. 10 Quater (Compiti in materia di rifiuti dell'Autorità per i servizi idrici e rifiuti) 1) Il consiglio direttivo dell'autorità per i servizi idrici e rifiuti: a) approva la ricognizione delle infrastrutture nel settore rifiuti b) verifica l'attuazione del piano regionale dei rifiuti;</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 2em;">SI</p>
<p>Art. 10 (Modifiche all'art. 11)</p> <p>Al comma 1: l e parole "ciascun organo d i governo, sentita l 'autorità," sono sostituite dalle parole "L'Agenzia"; dopo le parole "e trasporto" cassare le parole "e per ciascun ATO"; le parole "predisposto dall'autorità" sono sostituite dalle parole "predisposto dalla stessa Agenzia 2. Il comma 2 è abrogato. Al comma 3: le parole da "Lo schema di Carta" a "contenuti minimi:" sono sostituite dalle parole "L'Agenzia, coerentemente con gli obiettivi strategici individuati nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, predispone la Carta dei servizi rispettando i seguenti contenuti minimi:"; alla lettera a) cassare le parole "l'Organo di governo";</p>	<p>Art. 10 (Modifiche all'art. 11)</p> <p>1. Il comma 1 è così sostituito: "1. Le Aree omogenee relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e l'Autorità per i servizi idrici e rifiuti relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero da FORSU, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, individuano i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, sulla base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di Carta dei servizi predisposto dalla stessa Autorità e adottato con delibera di Giunta regionale." 2. l comma 2 è abrogato. Al comma 3: le parole da "Lo schema di Carta" a "contenuti minimi:" sono sostituite dalle parole "L'Autorità, coerentemente con gli obiettivi stra-</p>

RITIRATI

7 | *[handwritten signature]*

<p>c. alla lettera j) dopo il verbo "devono" aggiungere le parole "tendere a"; al n. 1) della lettera j), dopo la parola "riciclabili" aggiungere le parole " e la loro commercializzazione" al n. 3 della lettera j) le parole "che per le frazioni secche indifferenziate sia massimizzato il recupero di materia e la sua commercializzazione" sono soppresse.</p>	<p>tegici individuati nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, predispone la Carta dei servizi rispettando i seguenti contenuti minimi:"; alla lettera a) cassare le parole "l'Organo di governo"; c. alla lettera j) dopo il verbo "devono" aggiungere le parole "tendere a"; al n. 1) della lettera j), dopo la parola "riciclabili" aggiungere le parole " e la loro commercializzazione" al n. 3 della lettera j) le parole "che per le frazioni secche indifferenziate sia massimizzato il recupero di materia e la sua commercializzazione" sono soppresse.</p>
<p>Art. 11 (Modifiche all'art. 13)</p> <p>1. 11 comma 1 è così sostituito: "1. 'Agenzia ai fini dell'affidamento del servizio, promuove le procedure previste dalla disciplina normativa europea e nazionale vigente nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11." 2. Al comma 3 le parole "dall'Organo di governo" sono sostituite dalle parole "dall'Agenzia". 3. Al comma 4. a. Dopo le parole "impianti di trattamento," aggiungere le parole "smaltimento e recupero"; b. Dopo le parole "rifiuti urbani indifferenziati" aggiungere le parole "e FORSU da raccolta differenziata"; c. Dopo le parole "della Regione Puglia" aggiungere le parole "fatte salve quelle pendenti dinanzi alle Province ed alla Città Metropolitana".</p>	<p>Art. 11 (Modifiche all'art. 13)</p> <p>1. il comma 1 è così sostituito: "L'Autorità ai fini dell'affidamento del servizio, promuove le procedure previste dalla disciplina normativa europea e nazionale vigente nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11." 2. Al comma 3 le parole "dall'Organo di governo" sono sostituite dalle parole "dall'Autorità". 3. Al comma 4 le parole da "Al fine" a "Regione Puglia" sono sostituite dalle parole "Al fine di adottare un uniforme iter procedurale su tutto il territorio regionale in materia di adeguamento degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, smaltimento e recupero di FORSU da raccolta differenziata di rifiuti urbani indifferenziati e smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati e/o derivanti dal loro trattamento, e FORSU da raccolta differenziata alle previsioni della pianificazione, le procedure VIA ed AIA di tali impianti sono di competenza della Regione Puglia fatte salve quelle pendenti dinanzi alle Province ed alla Città Metropolitana".</p>
<p>Art. 12 (Modifiche all'art. 14)</p> <p>1. Al comma 1, le parole "dell'ARO" sono sostituite dalle parole "dell'Area omogenea, ovvero degli ARO" e dopo la parola "raccolta" aggiungere le parole "e trasporto in forma unitaria nel rispetto delle disposizioni</p>	<p>1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente "Art. 14 <i>(Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto)</i> 1) Gli enti locali facenti parte dell'Area omogenea, ovvero degli ARO in sede di prima attuazione, affidano l'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in forma unitaria</p>

RITIRATI

8 / 41

previste dalla normativa in materia di appalti pubblici, fermo restando le competenze attribuite all' "Agenzia"

2. Al comma 2, dopo le parole "all'art. 11" casare le parole "ed è avviata entro e non oltre novanta giorni dalla data di costituzione dell'ARO".
3. Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
"2 bis. I Commissari ad acta degli ARO nominati con precedente deliberazione di Giunta regionale concludono le attività previste nei limiti della presente legge.
2 ter. La retribuzione dei commissari ad acta è definita con deliberazione di Giunta regionale, in relazione ai compiti specifici assegnati, in conformità alla normativa vigente.
2 quater. La Regione approva con deliberazione di Giunta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le misure di accelerazione di attività di ARO e dei Commissari ad acta nominati ai sensi del precedente comma 2.
2 quinquies. Gli ARO proseguono le attività previste in materia di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani avviando le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge."

ria nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.

- 2) La procedura di cui al comma 1 è espletata da parte dei Comuni associati nelle forme previste dalla presente Legge, sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'*articolo 11*.
- 1) I Comuni associati possono avvalersi **dell'Autorità per i servizi idrici e rifiuti**, in qualità di stazione unica appaltante, per l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani.
- 2) La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell'Area omogenea, anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del comma 4 dell'*articolo 200 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) del D.Lgs. 152/2006*.
- 3) I Commissari ad acta degli ARO nominati con precedenti deliberazioni di Giunta Regionale concludono le attività previste nei limiti della presente legge.
- 4) La retribuzione dei commissari ad acta è definita con deliberazione di Giunta Regionale, in relazione ai compiti specifici assegnati, in conformità alla normativa vigente.
- 5) La Regione approva con deliberazione di Giunta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge le misure di accelerazione delle attività di ARO e dei Commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo 14 comma 2.
- 6) Gli ARO proseguono le attività previste in materia di servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani avviando le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
- 7) Nel caso in cui siano vigenti, all'interno dell'Area Omogenea, affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall'ente competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione immediata delle porzioni di Area coperte da dette gestioni, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio.

RITIRATI

9 / 41

- 8) Per i contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio perimetrato ai sensi dell'articolo 8 comma 6, che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, l'ente titolare del predetto contratto avvia le procedure di risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla presente legge, nonché con riferimento ai costi dei servizi. Di detto evento, l'Area è tenuta a dare comunicazione formale a tutti i comuni aderenti e ai soggetti interessati in quanto titolari di competenze specifiche. È assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore unitario nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del Codice civile.
- 9) Gli atti tecnici ed amministrativi relativi alla procedura di affidamento del servizio unitario devono prevedere il cronoprogramma di estensione dalla nuova gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi del comma 8. In questi casi, il capitolato speciale d'appalto delle gestioni di detti territori deve essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione unitaria, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 204 (*Gestioni esistenti*) del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e di quelli indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani, anche valorizzando il patrimonio derivante dalle gestioni cessate.

RITIRATI

10 | 41

	<p>10) Le deliberazioni validamente assunte nei competenti organi assembleari delle Aree Omogenee non necessitano di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3bis comma 1bis del decreto legge 138/2011 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>11) Ai sensi dell'articolo 8 comma 6, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in sede di prima attuazione agli ARO che proseguono la gestione associata dell'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani."</p>
<p>Art. 13 (Integrazione alla legge) Dopo l'art. 14 è introdotto il seguente art. 14 bis.</p>	<p>Art. 13 (Integrazione alla legge) Dopo l'art. 14 è introdotto il seguente articolo: "Art. 14 bis (<i>Poteri sostitutivi</i>)</p> <p>1. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali associati nelle forme previste dalla presente Legge e dell'Autorità, anche ai sensi dell'art. 200 c. 4 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, anche avviando percorsi di collaborazione con le Prefetture per l'esercizio dei poteri sostitutivi.</p> <p>2. La Regione, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, nomina entro sessanta giorni un Commissario ad acta con deliberazione di Giunta per l'approvazione degli atti tecnico-amministrativi propedeutici all'attivazione dell'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di area omogenea (ARO), nonché i provvedimenti necessari al funzionamento della struttura tecnico-amministrativa e alla <i>governance</i> dell'Area Omogenea.</p> <p>3. Il Commissario espleta le funzioni attribuite privilegiando idonee forme di consultazione preventiva dell'organo collegiale deliberativo stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, avvalendosi eventualmente della struttura tecnico-amministrativa della Regione, dell'Autorità e degli Enti locali. Il Commissario condivide preliminarmente con i Comuni gli atti predisposti di competenza acquisendo eventuali osservazioni nel</p>

RITIRATI

11 / 41

	<p>rispetto della tempistica definita.</p> <p>4. La Regione, previa diffida all'Autorità ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, nomina con deliberazione di giunta entro sessanta giorni un Commissario ad acta avente le funzioni attribuite all'Autorità di cui all'articolo 9 commi 6 e 7.</p> <p>5. Il Commissario espleta le funzioni attribuite all'Autorità, ovvero ai singoli organi dell'Agenzia, massimizzando il contributo dei Comuni associati nel Consiglio di Bacino di cui all'articolo 10ter. Le forme di consultazione idonee sono individuate dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui al comma 4."</p>
<p>Art. 14 (Modifiche all'art. 16)</p> <p>1. L'art. 16 è sostituito dal seguente: "Art. 16 {attivazione dell'Agenzia)</p> <p>1. L'Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio rifiuti è istituita a far data dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del Commissario ad acta dell'Agenzia per l'attuazione del PRGRU nella fase transitoria attribuendo i compiti previsti dall'art. 9 commi 6 e 7 della presente legge nonché i compiti attinenti all'attivazione dell'Agenzia.</p>	<p>Art. 14 (Modifiche all'art. 16)</p> <p>Abrogato</p>
<p>Art. 17 (Modifiche all'art. 24)</p> <p>"1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dall'Ambito di Raccolta ottimale, fermo restando le competenze attribuite all'Agenzia."</p> <p>2. Il comma 2 è così sostituito: "2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'avvio del servizio unitario, i Comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario."</p> <p>3. Al comma 3 le parole "all'Autorità regionale"</p>	<p>Art. 17 (Modifiche all'art. 24)</p> <p>1. Il comma 1 è così sostituito: "1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dai Comuni nella forma associativa prevista dalla presente Legge e dai successivi provvedimenti attuativi."</p> <p>2. Il comma 2 è così sostituito: "2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'avvio del servizio unitario, i Comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario"</p>

RITIRATI

12 / 41

<p>le, agli Organi di governo", sono sostituite dalle parole "al l'agenzia".</p> <p>4. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:</p> <p>"4. E' istituita la gestione stralcio presso l'Agenzia per la formale cessazione dei Consorzi. Decorso il termine di cui al comma 3, i poteri per la formale cessazione dei Consorzi soppressi sono trasferiti all'Agenzia".</p>	<p>3. Al comma 3 le parole "all'Autorità regionale, agli Organi di governo", sono sostituite dalle parole "all'Autorità per i servizi idrici e rifiuti"</p> <p>4. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:</p> <p>"4. E' istituita la gestione stralcio presso l'Agenzia per la formale cessazione dei Consorzi. Decorso il termine di cui al comma 3, i poteri per la formale cessazione dei Consorzi soppressi sono trasferiti all'Agenzia.</p> <p>5. Sono fatte salve le procedure di affidamento già avviate ai sensi del dlgs n. 50/2016 relative agli impianti già autorizzati e previsti dal piano regionale dei rifiuti.</p>
<p>Art. 18 (Modifiche all'art. 25)</p> <p>1. Al comma 4 sostituire le parole "Allegato 2" con la parola "Allegato"</p>	
<p>Art. 19 (Abrogazioni)</p> <p>1. Gli articoli 4, 5, 6,7, 10, 12, 15, sono abrogati</p>	

(unl - (Azzari))

RITIRATI

13